

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 19 *bis* nella parte in cui prevede:
 - al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
 - al comma 6bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo,

consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste, altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva

2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58 con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;
 - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamati inoltre i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli

anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 sono stati assegnati alle Province Euro 1.498.213,50 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio;

Preso atto altresì che dalla documentazione pervenuta dalle Province al termine dell'annata agraria (ottobre 2015), trattenuta agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie la quantificazione dei danni accertati negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (periodo 1 novembre - 31 ottobre) risulta riassunta nella seguente tabella:

DANNI ACCERTATI - DATI IN €

REGIONE EMILIA- ROMAGNA	2011	2012	2013	2014	2015
DANNI (€)	2.271.946,22	2.041.360,52	1.357.429,65	1.495.334,40	1.142.376,48
DANNI DEROGHE (€)	492.342,54	430.431,41	461.606,50	489.660,64	479.107,38
DANNI DEROGHE (%)	21,67	21,09	34,01	32,75	41,94

Considerato:

- che, alla luce dei dati sopraevidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica prelevabili in regime di deroga è notevolmente aumentata;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito in alcune realtà a limitare i danni alle produzioni agricole;
- che, tuttavia, nel 2015 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva:

ANNO 2015 – DANNI ACCERTATI DEROGHE - DATI IN €

PROVINCE - SPECIE	PASSERIFORMI	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	TOTALI
BOLOGNA	644,50	28.471,30	68.323,75	0,00	5.080,50	102.520,05
FERRARA	0,00	4.899,65	55.470,00	2.134,20	44.090,93	106.594,78
FORLI'-CESENA	13.010,98	25.050,98	0,00	1.485,90	4.052,20	43.600,06
MODENA	0,00	20.883,00	26.771,10	1.147,20	5.117,94	53.919,24
PARMA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.363,00	5.163,00
PIACENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,15	5.823,15
RAVENNA	2.560,00	21.233,00	26.302,00	170,00	1.175,00	51.440,00
REGGIO EMILIA	0,00	86.201,00	0,00	0,00	7.698,20	93.899,20
RIMINI	211,46	4.061,45	0,00	9.530,05	2.344,94	16.147,90
TOTALI	16.426,94	194.600,38	176.866,85	14.467,35	76.745,86	479.107,38

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Considerato che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha effettuato una attenta valutazione delle richieste provinciali, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i risultati raggiunti, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove si debba diminuire l'incidenza dei danni, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2011-2015:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2011-2015)

PROVINCE	DANNI DA	
	STORNO	PICCIONE
CITTA' METROP. DI BOLOGNA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA	CAROTE, COLZA, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, PISELLI PORTASEME, RAVANELLO, SOIA, SORGO
FERRARA	CILIEGIE, FRAGOLE, GIRASOLE, GRANO, IMPIANTI IRRIGAZ., MELE, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA	COLZA, GIRASOLE, GIRASOLE PORTASEME, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, RADICCHIO, RISO, SOIA, SORGO, ZUCCHE
FORLI'-CESENA	CILIEGIE, FAGIOLINI, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MELE, PERE, PESCHE, RAPE PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, SORGO, SUSINE, UVA	FAGIOLINI, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI PORTASEME, SORGO
MODENA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, MAIS, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA	CECI, FORAGGIO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, RISO, SOIA, SORGO
PARMA	CILIEGIE, MAIS, POMODORO, UVA	BARBABIETOLA, GRANO, ORZO, MAIS, SOIA
PIACENZA	CILIEGIE, MAIS, POMODORO, UVA	COLZA, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA
RAVENNA	CACHI, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, MELE, OLIVE, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA	CICORIA, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, PISELLI PORTASEME, SORGO
REGGIO EMILIA	CILIEGIE, MAIS, SORGO, UVA	GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, SOIA, SORGO
RIMINI	ALBICOCCHIE, CAVOLI PORTASEME, CILIEGIE, FICHI, OLIVE, PESCHE, UVA	GIRASOLE, GRANO, PISELLI PORTASEME

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI DANNI (PERIODO 2011-2015)

[illegible]

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2011-2015)

SPECIE: STORNO – PICCIONE	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	- nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti similantigrandine - palloni ad elio - gabbie di cattura - più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo
Esiti:	Apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati efficaci sugli storni nati in loco. Infatti mentre i giovani storni apprendono velocemente e si allontanano, in autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE 157/92 (PERIODO 2011-2015)

SPECIE/ANNI	2011	2012	2013	2014	2015
STORNO	22.696	25.422	31.947	22.193	21.836
CORMORANO	451	335	817	992	813
PICCIONE (*)	118.261	142.666	105.551	107.018	95.940
TOTALI	141.408	168.423	138.315	130.203	118.589

(*) Piccione 2011: dati parziali

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE 157/92 (PERIODO 2011-2015)

SPECIE/ANNI	2011	2012	2013	2014	2015
STORNO	68.982	94.765	68.583	53.512	20.374
CORMORANO	0	0	0	0	0
PICCIONE	0	0	20	10.661	7.143
TOTALI	68.982	94.765	68.603	64.173	27.517

Preso atto che - nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione del richiamato art. 54 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche - sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga di specie selettivamente individuate, in quanto ripetutamente dannose per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole e di allevamento, applicando la disciplina vigente;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso a specifici piani di prelievo individuando specie e tempi, luoghi, modalità e limiti;

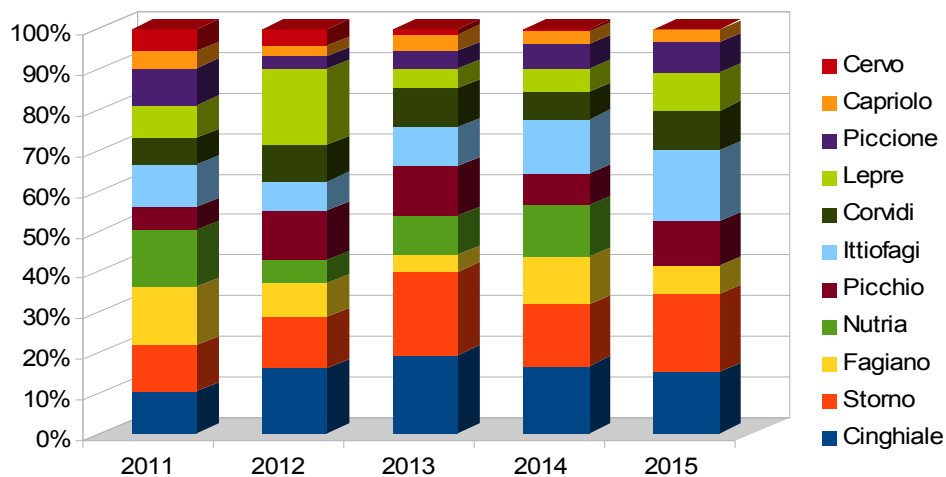
Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti e, seppur in misura inferiore, oliveti, coltivazioni sementiere ed orticole) ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato:

- che il danno finanziario che subiscono le imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e del mancato reddito;

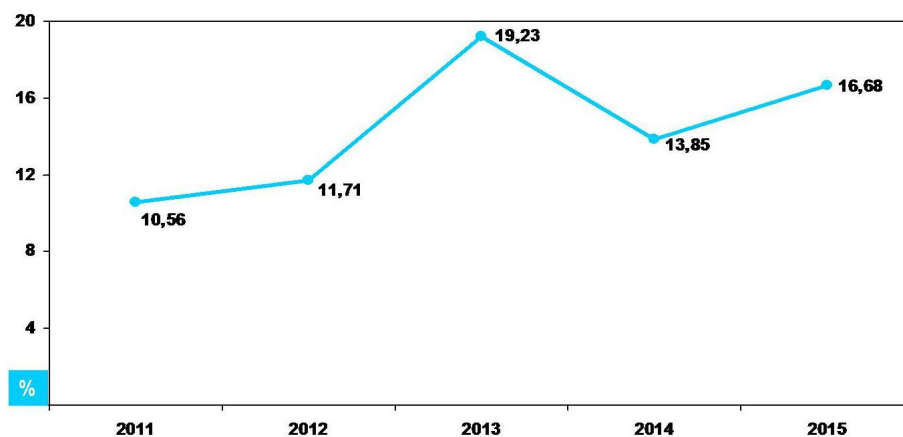
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, visualizzate nelle cartine provinciali di seguito riportate, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;
- che un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione;
- che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a), consiste nell'abbattere un certo numero di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo;
- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie;
- che lo storno risulta essere la specie, dopo il cinghiale, maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta per ogni anno del periodo 2011-2015 l'incidenza dei danni provocati dalle 10 specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni riscontrato);

DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)



- che comunque l'incidenza dei danni da storno sul totale dei danni negli ultimi cinque anni non è mai scesa sotto il 10% e anzi presenta un trend "positivo", come dimostra il grafico seguente:

% DANNI DA STORNO SUL TOTALE DANNI (IN €)



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



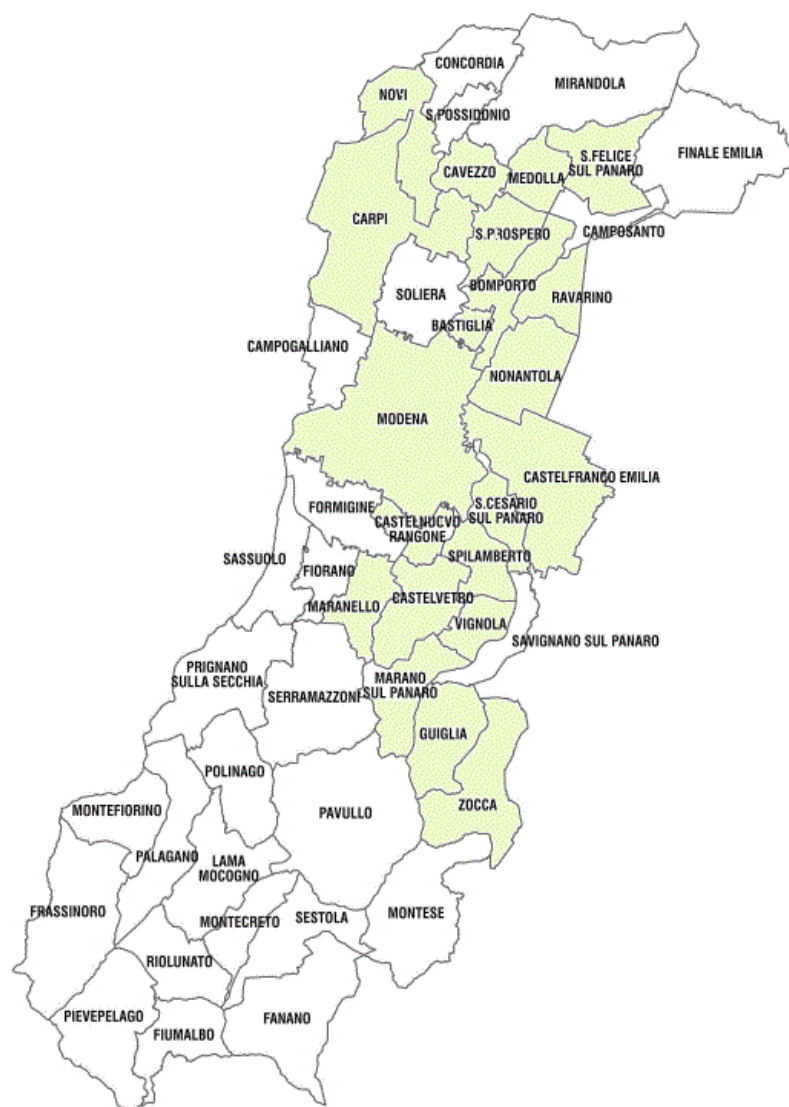
PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



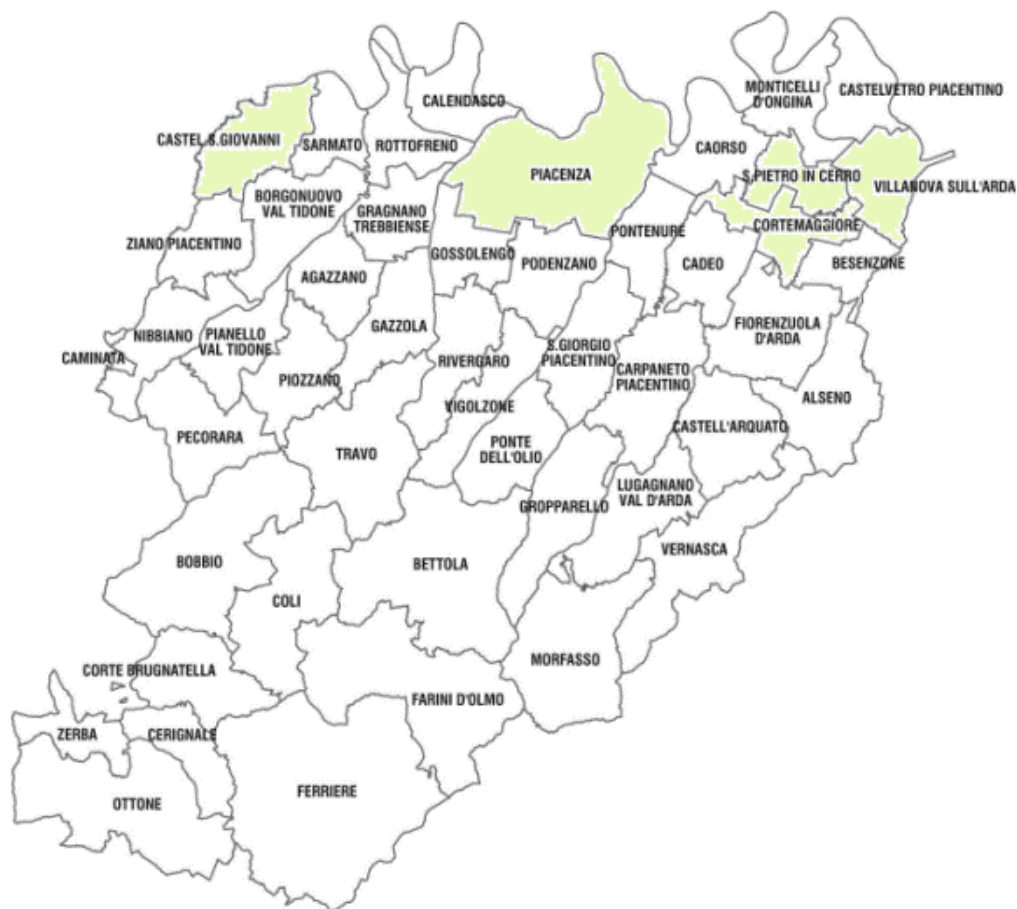
PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



PROVINCIA DI PARMA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



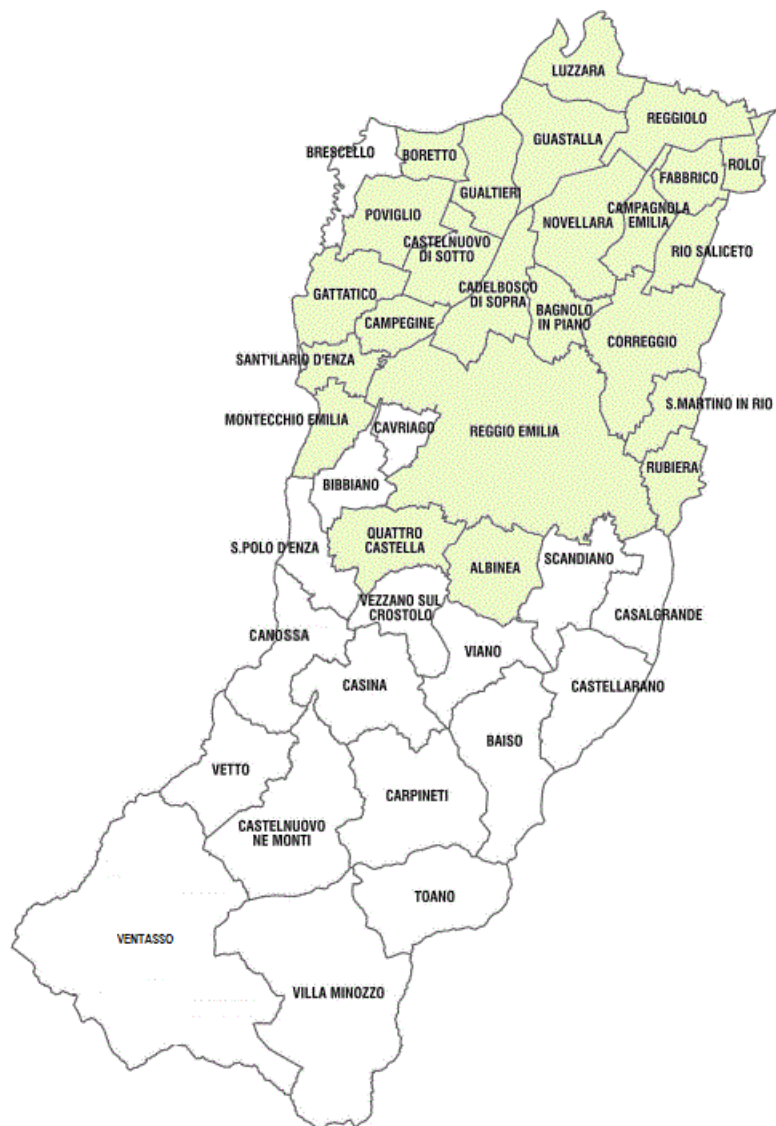
PROVINCIA DI PIACENZA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2011-2015)



Considerato altresì:

- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio, sfruttando edifici rurali ed urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, visualizzate nelle cartine provinciali di seguito riportate, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)**



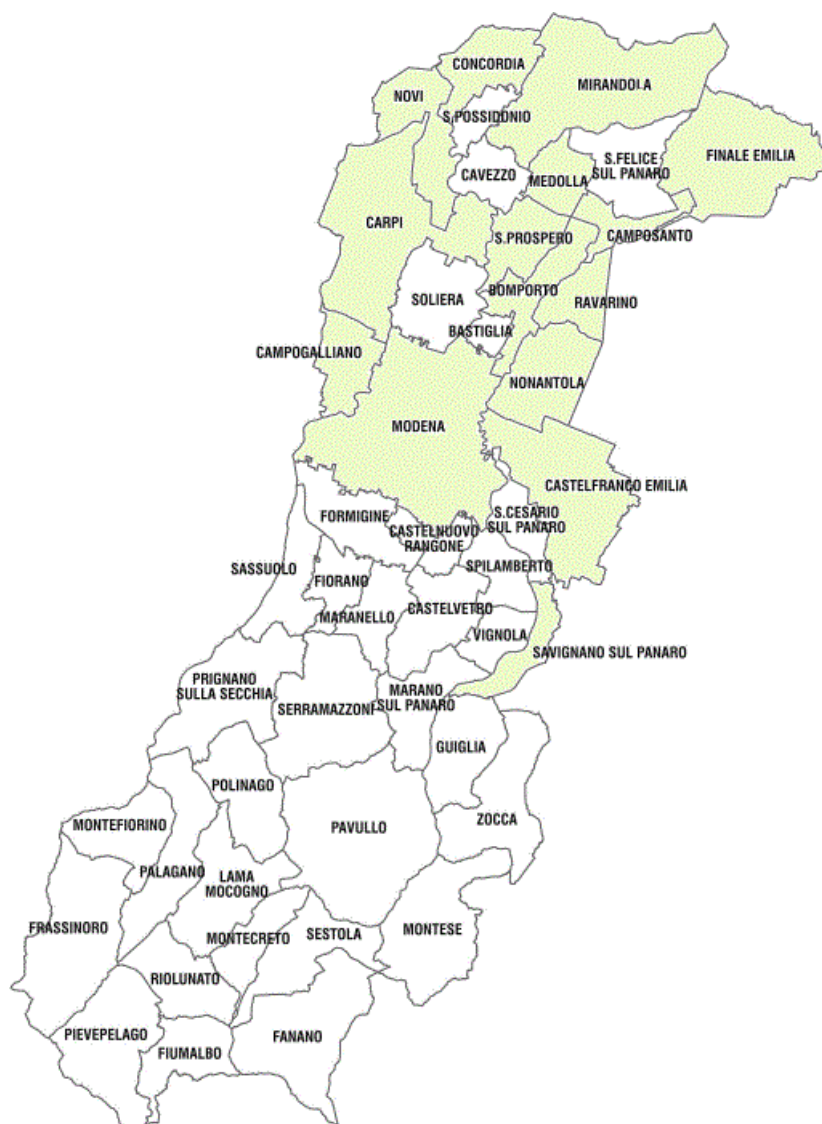
**PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)**



**PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)**



**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)**



PROVINCIA DI PARMA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)



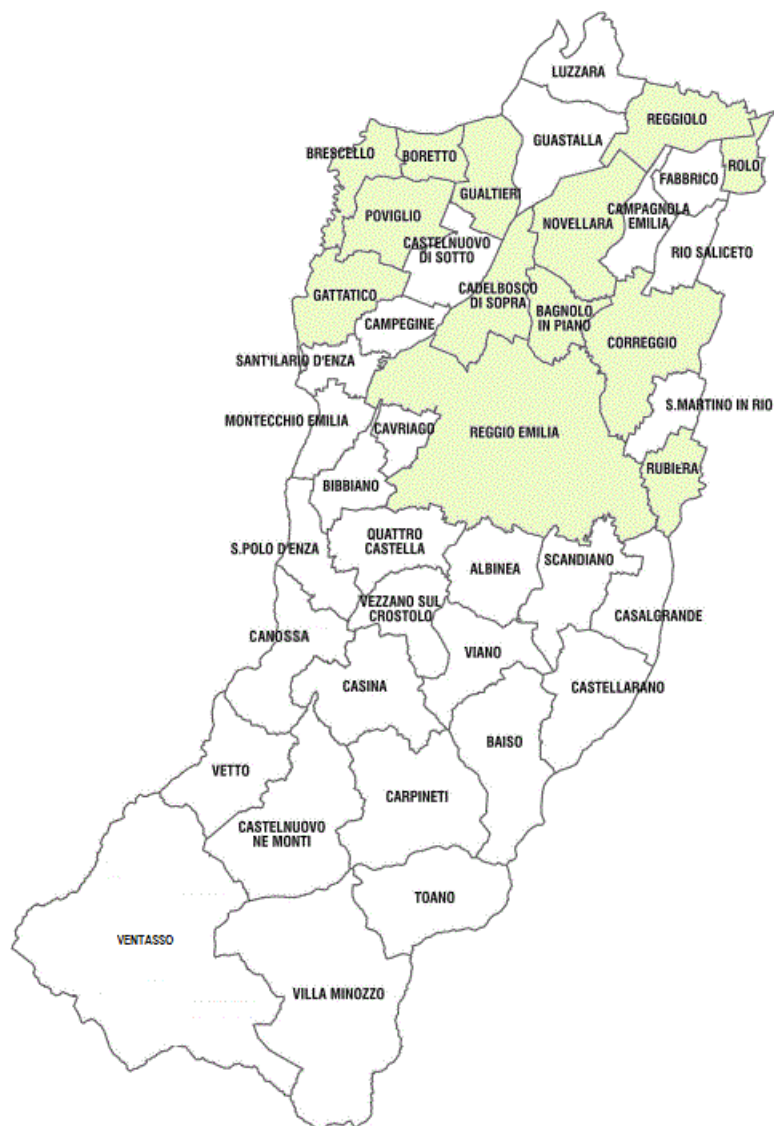
PROVINCIA DI PIACENZA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)



**PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)**



**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2011-2015)**



PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA PICCIONE

(PERIODO 2011-2015)



Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamati i contenuti dei citati documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011 nelle parti in cui si sottolinea che *lo storno in Italia è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali*, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento... e dove si valuta che lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica dove peraltro il prelievo venatorio è consentito;

Richiamata inoltre la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 2598 del 25 gennaio 2004, che definisce il Colombo o piccione torraio "Animale selvatico" in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata altresì la nota ISPRA prot. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato "Animale selvatico", si sottolinea:

- che il piccione sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombe si riproduce circa 5-6 volte all'anno generando in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;
- che i piccioni possono rappresentare una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombe di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno e del piccione, secondo specifiche circostanze di

tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Ritenuto tuttavia di limitare il prelievo, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie, alle seguenti condizioni:

- per lo storno:
 - numero dei soggetti prelevabili nel periodo autunnale del 2016 - di cui all'art. 19 bis della L. 157/92 - di 40.000 unità complessive regionali e un numero massimo giornaliero di 20 unità per operatore;
 - interventi di controllo pianificati esclusivamente per quelle zone in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verifichino anche per l'anno in corso;
 - abbattimenti solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) di nuclei vegetazionali produttivi sparsi a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti, uliveti, mais, sorgo) ed esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo senza l'uso di qualsiasi tipo di richiamo;
- per il piccione, esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) delle coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi o in presenza di stoppie nell'intero territorio regionale, da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero o stagionale di 20 e 200 capi per operatore, ammettendo l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

Richiamata la nota con prot. PG/2016/395661 del 27 maggio 2016, con la quale la proposta di deliberazione concernente l'applicazione delle deroghe da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2016/2017 è stata trasmessa dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca a tutte le associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute, in applicazione del comma 1 dell'art. 10 della predetta L.R. n. 8/1994 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni pervenute ed assunte agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con note prot. PG/2016/347965 del 12 maggio 2016 e PG/2016/395578 del 27 maggio 2016, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito, al prot. PG/2016/493118 del 28 giugno 2016, il parere dell'ISPRA favorevole al piano di contenimento dei danni provocati dallo storno, per l'anno 2016, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni

e valutazioni previste da eventuali VIA, VAS e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 40000 unità;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati in presenza del frutto pendente e a una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto;
- il periodo in cui effettuare gli abbattimenti suddetti dovrà essere da settembre a novembre esclusivamente in presenza di uliveti e vigneti in frutto;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;
- di inviare materiale integrativo a supporto della richiesta di intervento allo scopo di prevenire danni a frutteti non specificati, quali tipo di colture e periodo di fruttificazione;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. PG/2016/493539 del 28 giugno 2016, ha integrato la richiesta di parere all'ISPRA esplicitando quali frutteti oggetto di intervento per prevenire danni da storno, i frutteti a maturazione tardiva di mele, pere, cachi, kiwi, fichi, pesche e susine;

Ritenuto di:

- individuare quali territori di applicazione della deroga relativamente alla specie storno i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2011-2015) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie;
- individuare, come colture a rischio di danno da storno, nuclei vegetazionali produttivi sparsi a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti);
- prevedere che gli abbattimenti possano avvenire solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi individuati esclusivamente in presenza del frutto pendente, solo da appostamento fisso e temporaneo;

Ritenuto altresì di non consentire l'uso dei richiami di qualsiasi tipo per l'esercizio del prelievo in deroga dello storno quali a titolo di esempio richiami vivi, in pelle e in plastica;

Acquisito, al prot. PG/2016/505871 del 30 giugno 2016, il parere dell'ISPRA favorevole al piano di contenimento dei danni provocati dal piccione, per la stagione 2016/2017, a condizione

che vengano escluse le colture proteoleaginose a semina primaverile;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota NP/2016/13246 del 30 giugno 2016 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 497 dell'11 aprile 2016 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2016-2017;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9,

paragrafo 1, lettera a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni delle specie storno e piccione nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di non consentire per la specie storno l'uso di richiami di qualsiasi tipo quali, a titolo di esempio, richiami vivi, in pelle e in plastica;
4. di consentire per il piccione l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);
5. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche per storno e piccione;
6. di stabilire:
 - che gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST*** o **PC*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti;
 - che, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli operatori interessati devono indicare:
 - i totali degli storni prelevati al 15 ottobre 2016 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 20 ottobre 2016 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio, entro il 25 ottobre 2016, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
 - che gli operatori interessati dovranno riportare i totali degli storni e dei piccioni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda C riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2017;
 - che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2017 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;

7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
8. di dare atto inoltre che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015;
9. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 30 novembre 2016;
10. di prevedere altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie autorizzate con il presente atto deliberativo su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
11. di dare atto infine che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.